| CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE E ASSI- | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| STENZIALI DI MEDICI IN FORMAZIONE PROVENIENTI DA ATENEI EXTRA RE- | |
| TE FORMATIVA | |
| Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed in- | |
| tegrazioni; | |
| visto il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche ed inte- | |
| grazioni "Attuazione della Direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei | |
| medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle | |
| Direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", co- | |
| me modificato dall'Art. 1, comma 300 della Legge 23 dicembre 2005 (Legge Finan- | |
| ziaria 2006), che disciplina nel Titolo VI la formazione dei medici specialisti; | |
| visto il Decreto 22 ottobre 2004, n.270 "Modifiche al regolamento recante norme | |
| concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero | |
| dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" | |
| che detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi uni- | |
| versitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università; | |
| visto il Decreto MIUR 29 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni " Defi- | |
| nizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione" e suc- | |
| cessive integrazioni e modificazioni, che stabilisce, sulla base delle indicazioni | |
| dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, i presupposti e | |
| le condizioni per l'istituzione e attivazione delle Scuole di Specializzazione, gli stan- | |
| dard generali che devono essere posseduti dalle strutture di tutte le specialità, gli | |
| standard specifici relative alle singole specialità, i requisiti di idoneità generali della | |
| rete formativa delle scuole e i requisiti specifici delle singole specialità, conforme- | |
| mente a quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 368/99; | |
| | |
| | |

| visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 2007 recante: "Defi- | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| nizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici"; | |
| visto il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 di riordino delle scuole di spe- | |
| cializzazione di area sanitaria; | |
| visto il Decreto 13 giugno 2017 n. 402 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e | |
| della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute, ad oggetto: "Standard, requisiti | |
| e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di | |
| area sanitaria" che ha previsto che, con riferimento all'attività formativa professiona- | |
| lizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella | |
| rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, | |
| devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi | |
| individuali, così come previsto dalle vigenti norme; tali strutture devono essere ne- | |
| cessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Na- | |
| zionale; | |
| vista la Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 417 del 12.04.2022 recante | |
| "Disposizioni per l'anno 2022 in materia di personale del SSR e specialistica ambu- | |
| latoriale interna. Articolo 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 e articolo | |
| 14, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48. D.G.R. n. 23 /CR del 15 marzo | |
| 2022." che stabilisce alla lettera "R" che "L'instaurazione di rapporti con Atenei di | |
| altra Regione finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali da parte di medici | |
| specializzandi deve essere formalizzata da apposita convenzione, la quale è sog- | |
| getta al rilascio di preventivo nulla osta dell'Area Sanità e Sociale. In nessun caso | |
| tali convenzioni potranno prevedere oneri a carico delle aziende sanitarie che non | |
| siano espressamente discendenti dall'applicazione di norme nazionali o regionali o | |
| contrattuali"; | |
| | |
| | |

| considerato che la polizza assicurativa per colpa grave resta con oneri a carico del | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| medico in formazione specialistica; | |
| vista la richiesta dell'Università degli Studi Scuola di Specializzazione | |
| in di ammettere alla frequenza delle attività formative ed assi- | |
| stenziali presso questa Azienda Ospedale, il medico in formazione specialistica | |
| iscritto al Ianno, il Dott | |
| VISTA la disponibilità del Direttore della UOC dell'Azienda Ospedale- | |
| Università Padova ad accogliere il suddetto medico in formazione specialistica | |
| dell'Università degli Studi di a partire dal | |
| Tutto ciò premesso, tra | |
| | |
| L'Azienda Ospedale-Università Padova (d'ora in poi denominata "soggetto ospi- | |
| tante"), con sede legale a Padova, via Giustiniani nº 1, (codice fiscale | |
| 003349040287) rappresentata dall'Avv. Maria Grazia Calì, Direttore dell'UOC Affari | |
| Generali che interviene nel presente atto giusta delega del Direttore Generale confe- | |
| rita con deliberazione n. del | |
| e | |
| | |
| L'Università degli Studi di (di seguito denominata "Università" e/o | |
| "soggetto proponente"), con sede legale in Via, codice fiscale n. | |
| , nella persona del Magnifico Rettore/Direttore della | |
| Art. 1 Premesse | |
| Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. | |
| Art. 2 Medico in formazione specialistica | |
| Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo | |
| svolgimento di attività formative ed assistenziali il medico in formazione specialistica | |
| 2.2.g2.10 di dilitta ioni dallo di dodicione di in indico in ioni dello di opposizione | |
| | |

| inil Dottnato a ailil | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Art. 3 Durata dell'attività formativa | |
| | |
| Le attività formative e assistenziali disciplinate dalla presente convenzione, si svol- | |
| gono dal al | |
| Art. 4 Luogo | |
| Il soggetto ospitante mette a disposizione del medico in formazione specialistica le | |
| attrezzature della UOC dell'Azienda Ospedale-Università | |
| Padova per l'intero svolgimento dell'attività formativa. | |
| Art. 5 Obiettivi e modalità delle attività formative e assistenziali | |
| | |
| Il medico in formazione specialistica svolgerà le attività previste dal progetto formati- | |
| vo individuale: | |
| | |
| - | |
| - | |
| | |
| Art. 6 Natura giuridica del rapporto | |
| La frequenza a fine formativo e assistenziale non costituisce rapporto di lavoro. La | |
| frequenza del medico in formazione specialistica è finalizzata all'acquisizione delle | |
| | |
| capacità professionali previste dall'ordinamento della scuola di specializzazione. | |
| Art. 7 Tutor | |
| L'attività formativa e assistenziale si svolge sotto la supervisione della /del | |
| Dottindicato come tutor dal soggetto ospitante. | |
| L'attività di formazione è seguita e verificata dal tutor universitarioin ve- | |
| ste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente | |
| elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può indi- | |
| 5 , | |
| | |

| viduare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività. | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Art. 8 Accertamento e monitoraggio delle presenze | |
| L'accertamento e monitoraggio della regolare frequenza del medico in formazione | |
| specialistica presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutor, il quale | |
| provvederà a comunicare mensilmente al Direttore della Scuola di riferimento | |
| l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti nel progetto. | |
| Art. 9 Tutela assicurativa | |
| Il soggetto ospitante provvede, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile | |
| contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in for- | |
| mazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio per- | |
| sonale (D. Lgs n. 368/99 art. 41, comma 3). | |
| Durante il periodo, e per le attività svolte presso la Struttura sanitaria, la stessa (at- | |
| traverso il Direttore della Unità Operativa o struttura assimilabile) è responsabile | |
| della attività dello specializzando che è coperto da polizza assicurativa del soggetto | |
| ospitante. | |
| Gli oneri relativi all'assicurazione per colpa grave restano a carico del medico in | |
| formazione specialistica. | |
| | |
| Art. 10 Sicurezza | |
| Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico | |
| sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle dispo- | |
| sizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Uni- | |
| versità ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti | |
| dalla normativa vigente e in particolare: | |
| a) l'Università fornisce agli specializzandi la formazione generale sulla sicurezza, | |
| integrata da cenni sul rischio chimico e biologico, attraverso l'erogazione di | |
| | |
| | |

| pacchetti formativi in e-learning e/o in presenza; | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi dell'informazione ai lavoratori sui | |
| rischi presenti in azienda anche in relazione alle procedure da seguire in caso di | |
| emergenza; | |
| c) il soggetto ospitante integrerà la formazione specifica in base ai rischi a cui gli | |
| specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione eventualmente | |
| già effettuata e metterà a disposizione i dispositivi di protezione individuali (DPI) | |
| conformi alle attività svolte. | |
| Art. 11 Servizi e uniformi di servizio | |
| Il soggetto ospitante assicura al medico in formazione specialistica l'accesso alla | |
| mensa, previo acquisto di buoni al valore intero, salvo variazioni, di € 6,50 IVA inclu- | |
| sa. Le divise/vestiario saranno fornite dal soggetto ospitante. | |
| Art. 12 Obblighi del medico in formazione specialistica | |
| Durante lo svolgimento dell'attività formativa il medico in formazione specialistica è | |
| tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi e nei | |
| tempi descritti agli artt. 3, 4 e 5. | |
| Devono essere rispettate le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi | |
| Devono essere rispettate le norme in materia di igiene, siedrezza e salute ner luogni | |
| di lavora. Il modica in formaziona enecialistica à tanuta ad acconvara la logge in ma | |
| di lavoro. Il medico in formazione specialistica è tenuto ad osservare la legge in ma- | |
| teria di privacy, in modo particolare per quanto riguarda gli obblighi di riservatezza, | |
| teria di privacy, in modo particolare per quanto riguarda gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e professionale. | |
| teria di privacy, in modo particolare per quanto riguarda gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e professionale. Art. 13 Imposta di bollo e registrazione | |
| teria di privacy, in modo particolare per quanto riguarda gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e professionale. Art. 13 Imposta di bollo e registrazione La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I | |
| teria di privacy, in modo particolare per quanto riguarda gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e professionale. Art. 13 Imposta di bollo e registrazione | |
| teria di privacy, in modo particolare per quanto riguarda gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e professionale. Art. 13 Imposta di bollo e registrazione La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I | |
| teria di privacy, in modo particolare per quanto riguarda gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e professionale. Art. 13 Imposta di bollo e registrazione La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16/10/1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni. | |
| teria di privacy, in modo particolare per quanto riguarda gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e professionale. Art. 13 Imposta di bollo e registrazione La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16/10/1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni. Le spese di bollo sono a carico del soggetto promotore. | |

| se a richiederla. | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Art. 14 Trattamento dei dati personali | |
| | |
| Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) | |
| 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la | |
| "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera | |
| circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") a partire dal giorno della sua piena ap- | |
| plicazione, nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti | |
| dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. | |
| Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, non- | |
| ché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipen- | |
| denti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente contratto, saranno trattati | |
| | |
| dall'altra Parte, per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione | |
| del Contratto stesso ed in conformità con l'informativa ai sensi e per gli effetti di cui | |
| all'art. 13 del GDPR che l'altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza | |
| dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. | |
| Resta inteso che i dati saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in | |
| modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e | |
| organizzative adeguate per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, | |
| con modalità manuali e/o automatizzate. | |
| Art. 15 Norma finale | |
| | |
| Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applica- | |
| no le disposizioni normative vigenti in materia. | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Per l'Università degli Studi di Per L'Azienda Ospedale- | |
|---------------------------------------------------------|---|
| Università Padova | |
| Il Rettore/direttore Il Direttore | |
| Prof della UOC Affari Generali | |
| [firmato digitalmente] Avv. Maria Grazia Calì | |
| [firmato digitalmente] | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 1 |